



Sezione specifica

Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.

Stato delle modifiche

| Approvazione del | Modifiche |
|-------------------------|---|
| 12/12/2018 | Revisione completa del MOG e dei suoi allegati. Inserimento sezione specifica per le misure integrative di prevenzione della corruzione. |
| 22/07/2020 | Aggiornamento delle misure integrative di prevenzione della corruzione |
| 12/01/2022 | Integrazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione Aggiornamento delle misure alle indicazioni contenute nel PNA 2019 Aggiornamento del metodo di valutazione dei rischi corruttivi Adozione di una procedura per la gestione degli accessi e di una procedura per la pubblicazione dei dati nella Sezione "Trasparenza". |

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUZIONE | 3 |
| 1.1 Riferimenti normativi e le linee guida dell'ANAC | 4 |
| 1.2 La Corruzione | 5 |
| 1.3 Obiettivi delle strategie di prevenzione | 5 |
| 1.4 Elenco dei reati ricompresi nella Legge 190 | 5 |
| 1.5 Acqualatina S.p.A. e le misure integrative alla prevenzione della corruzione | 6 |
| 2. SOGGETTI, RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | 8 |
| 2.1 Il Consiglio di Amministrazione. | 8 |
| 2.2 L'Amministratore Delegato | 9 |
| 2.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) | 11 |
| 2.4 Responsabile della Compliance anticorruzione | 12 |
| 2.5 Rapporti con l'ODV | 13 |
| 2.6 I Responsabili organizzativi, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo | 14 |
| 2.7 Deleghe nel processo decisionale | 14 |
| 3. GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE | 15 |
| 4. MISURE DI PREVENZIONE | 18 |
| 5. MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE MISURE | 23 |
| 6. FLUSSI INFORMATIVI | 24 |
| 7. WHISTLEBLOWING | 24 |
| 8. TRASPARENZA | 27 |
| 9. MODIFICHE | 29 |

| | | |
|---|--|-------------|
|  | Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. | Pagina 3/29 |
|---|--|-------------|

1. INTRODUZIONE

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

Con queste disposizioni, il legislatore si propone un'ambiziosa riforma dell'intero apparato normativo, sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva. Da un lato, infatti, si stabiliscono rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e criteri di trasparenza dell'azione amministrativa e, dall'altro lato, s'introducono norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo e afflittivo, le condotte illecite sul terreno della corruzione.

Dal punto di vista preventivo, la legge anticorruzione mira a favorire la prevenzione di tale fenomeno all'interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti dalle medesime controllate, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell'azione amministrativa e dei controlli interni. Il cuore della legge, da questo punto di vista, è rappresentato dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche P.N.A.).

Con la delibera n. 1064 del 13/11/2019 ANAC ha approvato, in via definitiva, l'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date con i precedenti PNA e aggiornamenti, integrandole: (i) con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori; (ii) con apposite indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (cfr. Allegato 1 al PNA 2019).

Successivamente, l'ANAC (Consiglio del 21 luglio 2021), in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, è intervenuta rispetto al PNA 2019/2021, limitandosi a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale.

Il contesto normativo e di riferimento sopra descritto rappresenta quindi l'elemento di indirizzo per l'attività di aggiornamento delle Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii." di Acqualatina S.p.A.

1.1 Riferimenti normativi e le linee guida dell'ANAC

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190*"
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei Contratti pubblici*" e s.m.i.;
- Regolamento UE 2016/679 e Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*";
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";
- Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 "*Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e*

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”.

1.2 La Corruzione

Il concetto di corruzione ha un’accezione ampia; esso è comprensivo “*delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*” (P.N.A. 2013)

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che come noto è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

1.3 Obiettivi delle strategie di prevenzione

Alla luce del contesto di riferimento, la formulazione della strategia anticorruzione è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

1.4 Elenco dei reati ricompresi nella Legge 190

Di seguito l’elenco dei reati rilevanti per la legge 190/2012 e che comprendono anche i delitti contro la PA disciplinati, nel Titolo II, Capo I, del codice penale:

- Art. 314 c.p.- Peculato
- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui
- Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione

- Art. 319c.p. - Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio
- Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio
- Art. 325 c.p. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
- Art. 326 c.p. - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
- Art. 331 c.p. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- Art. 346-bis c.p.- Traffico di influenze illecite.
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

1.5 Acqualatina S.p.A. e le misure integrative alla prevenzione della corruzione

Acqualatina S.p.A. è Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 4 Lazio meridionale – Latina, giusta Convenzione di Gestione stipulata in data 2 agosto 2002 ai sensi dell'art. 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizione poi trasfusa nell'art. 151 del D.lgs. n. 152/2006 – Codice Ambiente) e dell'art. 8 della Legge Regione Lazio 22 gennaio 1996, n. 6.



Misure di prevenzione della corruzione integrative
del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art.
1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.

Pagina 7/29

E' una società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto dai Comuni dell'ATO4 in maniera frazionata ed in proporzione alla popolazione residente). Non sussistono, tra i soci pubblici, patti od intese volte ad indirizzare in modo univoco il voto.

Il partner industriale di Acqualatina S.p.A. è stato selezionato tramite una gara europea per la scelta del socio a cui affidare il 49% del capitale societario e la responsabilità della gestione.

La Legge 190/2012, all'art. 1 comma 2-bis e comma 34, stabilisce che tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione rientrano i soggetti di diritto privato in controllo pubblico. Al fine di definire compiutamente l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (ed anche quella in tema di trasparenza in quanto compatibile) alle società pubbliche, si distinguono le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n° 1 e 2 del Codice Civile, da quelle a partecipazione pubblica non maggioritaria.

Sull'ambito soggettivo di applicazione in materia di prevenzione della corruzione è intervenuto il D.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche e integrazioni alla Legge 190/2012, specificando che il PNA "costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 165/2001, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2bis, comma 2 del D.lgs. 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato), ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001".

Le società soltanto partecipate, non sono prese in considerazione dal legislatore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione; per la trasparenza, invece, l'art. 2 bis, co. 3, del D.lgs. n. 33/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97/2016, prevede che si applichi la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile e limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'unione europea.

Alla luce del quadro normativo e regolatorio sopra richiamato, Acqualatina S.p.A., pur non configurandosi come società in controllo pubblico, anche alla luce delle Linee Anac del 8 novembre 2017, ha scelto di integrare il proprio Modello 231, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi in danno alla Società e alla Pubblica Amministrazione in generale, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione.

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | <p>Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.</p> | <p>Pagina 8/29</p> |
|---|--|--------------------|

Le ragioni tecnico giuridiche della non configurabilità del “controllo” pubblico della Società sono corroborate dalla recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sent. n. 5118/2019) che, annullando una nota dell’ANAC, ha escluso che Acqualatina S.p.A. possa essere qualificata come società sottoposta a controllo pubblico.

In specie nella sentenza n. 5118/2019 si chiarisce, da un lato, che la mera titolarità pubblica del 51% del capitale non è sufficiente a dimostrare un controllo di diritto o di fatto in capo ai 35 Comuni e, dall’altro, che difettano i presupposti per il c.d. controllo contrattuale, stante la disciplina statutaria dell’ente, che riserva la gestione ad un amministratore delegato espressione della parte privata e che prevede che i soci pubblici devono condividere con quello privato le delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria e stante la inesistenza di poteri pubblicistici dai quali possa desumersi la piena eterodirezione della Società da parte dei soci pubblici.

Ciò premesso, Acqualatina ha quindi deciso di inserire nel Modello Organizzativo la presente **sezione definita “Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.”** estendendo l’ambito di applicazione del modello aziendale di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001 (in seguito MOG 231) alle fattispecie considerate dalla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013 successivamente modificato e integrato dal D.lgs. n. 97/2016 in quanto compatibili alla propria struttura organizzativa.

Nel marzo 2019 Acqualatina ha inoltre conseguito la certificazione secondo la norma UNI ISO 37001:2016, standard internazionale sul sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. La realizzazione di un sistema gestionale anticorruzione ISO 37001:2016 ha permesso di fatto all’interno dell’organizzazione di implementare i sistemi di prevenzione della corruzione previsti dalla legge, sviluppando un più complessivo sistema gestionale integrato per il controllo e la mitigazione dei rischi di corruzione.

2. SOGGETTI, RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Acqualatina è l’organo direttivo di indirizzo della Società che designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre svolge le seguenti funzioni:

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | <p>Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.</p> | <p>Pagina 9/29</p> |
|---|--|--------------------|

- adotta atti di indirizzo di carattere generale, finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e delle Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 in base all'art. 1 comma 8 Legge 190/2012 come modificato dal D.lgs. 97/2016;
- assicura che la strategia e la politica di prevenzione della corruzione siano allineate;
- approva le Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e il loro aggiornamento;
- riceve e sottopone a riesame, a intervalli programmati, le informazioni concernenti il contenuto e il funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- riceve la relazione annuale del RPCT;
- riceve segnalazioni dal RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza;
- partecipa al processo di gestione del rischio corruzione;
- richiede che vengano stanziati e assegnati risorse adeguate e appropriate necessarie per un funzionamento efficace del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- esercita una sorveglianza ragionevole sull'attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di Acqualatina da parte dell'Amministratore delegato e sulla sua efficacia;
- osserva le misure integrative di prevenzione della corruzione e l'impegno etico.

2.2 L'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato di Acqualatina è l'alta direzione della Società che designa il Responsabile della Compliance Anticorruzione nell'ambito del sistema di gestione integrato per la prevenzione della corruzione avviato ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016.

L'Amministratore Delegato inoltre svolge le seguenti funzioni:

- assicura che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, comprese le politiche e gli obiettivi, sia stabilito attuato, mantenuto e riesaminato al fine di affrontare adeguatamente i rischi di corruzione dell'organizzazione;
- assicura l'integrazione del sistema di gestione nei processi dell'organizzazione;
- impiega risorse adeguate e appropriate per il funzionamento efficace del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- comunica internamente l'importanza di una gestione per la prevenzione della corruzione efficace e della conformità ai requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- assicura che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia debitamente progettato per raggiungere i propri obiettivi;
- guida e sostiene il personale affinché contribuisca all'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- promuove il miglioramento continuo;
- sostiene le funzioni preposte a prevenire e individuare la corruzione nelle loro aree di competenza ad acquisire consapevolezza circa il loro ruolo;
- comunica all'interno e all'esterno la politica di prevenzione della corruzione dell'organizzazione;
- promuove la cultura della lotta alla corruzione all'interno dell'organizzazione, con il contributo di tutto il personale, proponendosi come guida e ausilio a tale scopo;
- incoraggia l'uso di procedure di segnalazione di atti di corruzione certi o presunti, assicurandosi che nessun membro del personale subisca ritorsioni o minacce o conseguenze disciplinari per il fatto di aver effettuato tali segnalazioni o per essersi rifiutato di prendere parte ad atti di corruzione, anche nel caso in cui questo possa comportare un danno al business dell'organizzazione;
- relaziona, ad intervalli programmati, all'organo direttivo sul contenuto e sul funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e di ogni accusa di corruzione grave o sistematica.

2.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il Consiglio di Amministrazione di Acqualatina S.p.A., ha individuato e nominato, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza** il cui nominativo e recapiti sono indicati sul sito istituzionale della Società, sezione trasparenza.

L'incarico è stato conferito per il triennio 2020-2023. La scelta di nominare un unico referente per i due ambiti, trasparenza e anticorruzione, riflette l'intendimento del legislatore di realizzare gli obiettivi di trasparenza e pubblicità nell'ambito del più ampio contesto di lotta e prevenzione della corruzione e va nella direzione di una maggiore integrazione ed efficienza dei controlli.

Il Responsabile, quindi, dispone e cura interventi e azioni in materia di anticorruzione e trasparenza e svolge attività di controllo sugli adempimenti di pertinenza, segnalando gli esiti di tale controllo al Presidente del CdA e all'Amministratore Delegato.

A tal fine i compiti attribuiti sono:

- elaborare ed aggiornare le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis della Legge n. 190 del 2012 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini di legge consentiti;
- effettuare una costante attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (art. 43, co. 1, del D.lgs. 33/2013)
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale;
- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico in base a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013 e s.m.i.;
- effettuare incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato ai sensi del D.Lgs 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività;
- segnalare, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al CdA e all'OdV,

| | | |
|---|--|--------------|
|  | Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. | Pagina 12/29 |
|---|--|--------------|

alla Funzione competente (es. Risorse Umane e Organizzazione) per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, informando, se ritenuto necessario, l'ANAC;


- definire il Piano di formazione in materia di prevenzione della corruzione, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
- promuovere ed effettuare, qualora necessario ed opportuno, incontri periodici con il Collegio Sindacale.

Le funzioni attribuite all'RPCT non sono delegabili. La complementarità/correlazione esistente tra il sistema normativo anticorruzione e la disciplina sulla responsabilità d'impresa ai sensi del decreto 231, e la conseguente connessione della presente Sezione al Modello 231 già adottato da Acqualatina SpA, rendono necessario un coordinamento continuo tra l'azione di controllo esercitata dell'Organismo di Vigilanza e quella del Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione.

2.4 Responsabile della Compliance anticorruzione

Acqualatina S.p.A. concorre attivamente a prevenire e contrastare tutti gli atti di corruzione ed in tale ottica ha ottenuto la certificazione secondo la Norma UNI ISO 37001:2016 "Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione". Lo standard ISO 37001 richiede l'adozione di alcuni elementi portanti tra cui:

- una politica per la prevenzione della corruzione, obiettivi e procedure;
- la conformità ai requisiti di modelli e sistemi di prevenzione previsti dalla normativa vigente (es Modelli Organizzativi ai sensi della D.Lgs 231/2001 e Misure Integrative ex art. 1, co. 2 L.N. 190/2012);
- la Leadership, l'impegno e la responsabilità;
- formazione relativa alla prevenzione della corruzione;
- analisi e valutazione dei rischi;
- due diligence su progetti e business partner dell'organizzazione;
- controlli interni proporzionati al rischio ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi;
- azioni correttive e di miglioramento continuo;
- monitoraggio e verifica delle situazioni potenzialmente rischiose e/o anomale.

| | | |
|---|--|--------------|
|  | Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. | Pagina 13/29 |
|---|--|--------------|

L'Amministratore delegato ha nominato un responsabile per la Funzione Compliance anticorruzione, con i seguenti compiti:

- supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo lo standard UNI ISO 37001;
- fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
- assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti della norma UNI ISO 37001;
- relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e ad altre funzioni (OdV, RPCT), nel modo opportuno.


2.5 Rapporti con l'ODV

L'Organismo di Vigilanza è parte integrante del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Acqualatina S.p.A. Come specificato dall'ANAC nella Delibera n. 1134/2017 *“Il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi è affidato preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e di valorizzare i sistemi di controllo già esistenti”*.

Il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi è affidato dunque all'Organismo di vigilanza di Acqualatina S.p.A., il quale provvede alla verifica degli adempimenti di cui al presente documento, riferendo al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Referente della pubblicazione dei dati le anomalie rilevate per il miglioramento della trasparenza dei dati.

L'OdV inoltre:

- opera ai sensi D.lgs. 231/01 e s.m.i;
- si coordina con il RPCT in caso di eventi rilevanti ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 231/01 nonché in caso di segnalazione di illeciti (cd “whistleblowing”);
- si coordina con il RPCT ai fini della diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull'attuazione dell'Impegno Etico;
- si coordina con il RPCT ai fini della definizione del piano della formazione,

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | <p>Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.</p> | <p>Pagina 14/29</p> |
|---|--|---------------------|

- partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza, collaborando con il RPCT;
- osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nella presente Sezione;
- è titolare del potere sostitutivo in relazione all'accesso civico.

2.6 I Responsabili organizzativi, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo

I Responsabili delle Strutture Organizzative, e tutti i dipendenti più in generale, collaborano attivamente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza:

- partecipano al processo di gestione del rischio e hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di illecito delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito delle rispettive attività, compiti e responsabilità derivanti da comportamenti elusivi e/o non in linea con le prescrizioni aziendali;
- partecipano alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza;
- segnalano le situazioni di illecito;
- osservano le misure integrative di prevenzione della corruzione e l'impegno Etico.

2.7 Deleghe nel processo decisionale

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno definito, attraverso le procure notarili, le deleghe operative definendo i poteri gestionali e di rappresentanza, le modalità ed i limiti di esercizio. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'oggetto sociale.

Il Consiglio nomina l'Amministratore Delegato, conferendogli tutti i poteri di amministrazione della Società con esclusione di alcune attribuzioni che il Consiglio si è riservato in via esclusiva e di quelle non delegabili per legge.

Le procure con poteri di spesa sono stabilite dall'Amministratore Delegato e sono riportate nel documento LI-02-TSV40 "Lista dei procuratori con poteri di spesa". Il sistema di verifica del sistema di deleghe e procure comprende:

- analisi delle procure e deleghe esistenti;
- verifica della validità a fini legali (con particolare riferimento a delega della sicurezza ex art.16 del D.lgs. 81/08 o in materia ambientale);
- verifica della coerenza con le competenze e le prassi aziendali;

| | | |
|---|--|--------------|
|  | Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. | Pagina 15/29 |
|---|--|--------------|

- verifica della coerenza con esigenze di tutela e flessibilità;
- studio di un nuovo sistema di procure e deleghe (in caso di modifiche societarie e/o revoca);
- verifica dichiarazione assenza conflitti di interessi (dichiarazione di impegno etico);
- verifica attraverso l'osservazione degli indicatori delle performance dei processi aziendali, dei risultati degli audit interni, dei risultati dei controlli finanziari e non finanziari, dei near miss, delle relazioni periodiche del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT) e del Responsabile della compliance anticorruzione.

Tale verifica viene compiuta annualmente dalla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione con il supporto del Servizio Avvocatura.

Con cadenza annuale, al fine di assicurare un'omogenea applicazione delle misure di prevenzione della corruzione vengono sottoposte a verifica tutte le figure che, pur non direttamente attributarie (tramite Statuto o atti notarili) di compiti di amministrazione attiva e di gestione, hanno un ruolo importante nei processi decisionali all'interno di Acqualatina (in virtù di un atto interno e/o operativo). Ogni soggetto interessato, in relazione all'incarico ricoperto, deve presentare una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e sull'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, derivante dall'incarico ricevuto. Deve altresì confermare l'osservanza alla Politica Aziendale e l'impegno al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nell'Impegno Etico, nelle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottate da Acqualatina S.p.A.

3. GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

Le fasi del processo di gestione del rischio corruzione sono quelle individuate dall'ANAC. Il PNA2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA hanno fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che sono state integrate e aggiornate, alla luce dei principali standard internazionali di risk management, nel PNA 2019/2021.

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono: **1. l'analisi del contesto**, **2. la valutazione del rischio** e **3. il trattamento del rischio**, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del

| | | |
|---|--|--------------|
|  | Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. | Pagina 16/29 |
|---|--|--------------|

sistema). Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo tiene conto, in un’ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

1. Analisi del Contesto. La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, Acqualatina acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

Al fine di individuare le azioni più coerenti nell’ottica della prevenzione della corruzione, Acqualatina identifica, come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni, l’analisi del contesto aziendale e degli stakeholder di riferimento. Tale analisi consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l’azione di Acqualatina, al fine di individuare le possibili minacce, ricercando la possibilità di ideare strategie che riescano a trasformarle in opportunità.

Le informazioni analizzate riguardano i valori ai quali Acqualatina si ispira, il personale, le infrastrutture, l’organizzazione, i processi interni, i regolamenti e le leggi italiane ed europee che deve osservare, le regole ed i comportamenti con le istituzioni nazionali con le quali ha rapporti, i rapporti con gli istituti di credito, i rapporti con i propri fornitori e partner esterni, e quant’altro legato agli obiettivi aziendali e al loro raggiungimento.

L’analisi del contesto (esterno ed interno) viene sottoposta a periodico aggiornamento in considerazione di eventuali modifiche del contesto.

Mappatura dei processi. L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cd mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. In Acqualatina, come meglio definito nella procedura gestionale PG-TSV10 “Gestione dei rischi aziendali”, l’individuazione dei processi organizzativi è condotta attraverso incontri e interviste con i Responsabili delle diverse Aree/Funzioni aziendali, in stretto coordinamento con l’Internal Audit e Sistemi di Gestione e l’Organismo di Vigilanza, secondo il principio guida della “integrazione” con i sistemi di gestione già presenti nella Società.

Coerentemente con la mappa dei processi, vengono individuati i sotto-processi e le attività sensibili interessate e per ognuna di esse vengono identificati ed analizzati i possibili e potenziali rischi inerenti, individuando così le attività maggiormente rischiose di fenomeni corruttivi.

2. Valutazione del rischio. La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). La valutazione del rischio, effettuata per ciascun processo o fase di esso, si articola nelle seguenti attività:

- identificazione del rischio: ricerca, individuazione e descrizione dei rischi più frequenti per ciascuna tipologia di processo effettuata con la consultazione e il confronto dei soggetti coinvolti;
- analisi del rischio: valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e dell'impatto.
- ponderazione del rischio: determinazione del livello del rischio per decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

In occasione degli incontri e delle interviste con i Responsabili delle diverse Aree/Funzioni aziendali di cui al punto precedente, vengono analizzati, per ciascun processo, i possibili e potenziali **rischi inerenti** che possano evidenziare fenomeni indesiderati rispetto agli obiettivi aziendali e/o anomalie rispetto ai procedimenti ed ai risultati del processo stesso sotto i profili della prevenzione della corruzione.

Per far questo, come anticipato, ciascun processo viene scomposto in fasi più semplici (sotto-processi ed attività) e per ogni singola attività sono identificati i vari **rischi inerenti** potenziali ovvero i rischi potenziali misurati al netto del Sistema di Controllo Interno, quindi degli strumenti impiegati per mitigarli/eliminarli.

Individuati i potenziali rischi inerenti, si procede con la valutazione ovvero l'assegnazione di un peso al rischio. La valutazione è rappresentata dalla significatività del rischio inerente in termini di probabilità (tempistica di accadimento) che si realizzi e di impatto, inteso quest'ultimo come conseguenze che possono verificarsi.

La rilevanza di un rischio inerente (Altissima, Alta, Media, Bassa ed Insignificante) è determinata dal prodotto di probabilità ed impatto secondo il metodo di calcolo e gli indici di valutazione riportati nella procedura PG-TSV10 "Gestione del rischio aziendale".

Valutazione del Sistema di Controllo Interno (SCI). Determinato il valore del rischio inerente, si assegna un valore al sistema di controllo interno (adeguato, migliorabile, inadeguato) secondo i parametri di valutazione indicati nella suddetta procedura aziendale.

Determinazione del rischio residuo. Moltiplicando il valore numerico associato al SCI (1 o 0,6 o 0,1) per il valore di rischio inerente precedentemente determinato, si ottiene il valore numerico rappresentativo del rischio residuo. Il valore ottenuto ricade all'interno di uno dei cinque intervalli esplicativi del livello di rischio residuo ottenuto, consentendo di determinare il rischio residuo (Altissimo, Alto, Medio, Basso o Insignificante).

Pianificazione delle opportunità di miglioramento. Laddove il SCI risulti "migliorabile" o "inadeguato", il Responsabile di Area/Funzione definisce un'opportunità di miglioramento al fine di portare il rischio residuo ad un livello accettabile ovvero "basso" o "insignificante".

Le opportunità di miglioramento hanno l'obiettivo di prevenire, mitigare e trattare i rischi residui secondo i criteri indicati in procedura.

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo quindi di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio corruttivo. Si terrà conto *in primis* delle misure di prevenzione già attuate per valutare come migliorare quelli già esistenti, con l'inserimento di nuovi controlli. Un concetto fondamentale nello stabilire se attuare nuove azioni è quello del rischio residuo, ossia del rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

3 Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, si tiene conto delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale e di quelle specifiche attuate da Acqualatina.

4. MISURE DI PREVENZIONE

A seguito dell'individuazione delle aree a più alto rischio *ex* Legge 190/2012 e al calcolo della valutazione complessiva del livello di rischio percepito, si è proceduto alla definizione di misure specifiche con l'obiettivo di agire in maniera puntuale sui rischi individuati in fase di valutazione del rischio.

Le misure di prevenzione specifiche sono attuate e monitorate sulla base di un action plan annualmente rivisto unitamente all'analisi dei rischi.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, in aggiunta agli specifici Piani di Azione, Acqualatina S.p.A. ha già adottato o, comunque, pianificato, ulteriori misure nei seguenti ambiti:

- Trasparenza
- Accesso civico;
- Formazione;
- Impegno etico e disciplina del conflitto di interesse;
- Dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità.
- Misure di rotazione
- Revolving doors per attività precedenti.

Trasparenza Il tema della trasparenza, sarà soggetto a specifica trattazione nel successivo paragrafo 8. In estrema sintesi, alle società, soggette a specifici obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, è chiesto di individuare le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare e di adottare autonomamente le misure necessarie a garantire il diritto di accesso civico pubblicando, nella sezione “Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.

Accesso civico Acqualatina garantisce l’accesso civico, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016. In particolare:

- chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013;
- chiunque ha il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Società ulteriori rispetto a quelli di obbligatoria pubblicazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013.

Mediante tale strumento chiunque - cittadini, associazioni, imprese - può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte di Acqualatina.

Questa forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra i cittadini e la Società ed a promuovere il principio di legalità in attuazione dei principi di “amministrazione aperta”, nonché di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree più sensibili a tale rischio, come individuate dalla Legge 190/2012 nonché dalla presente sezione.

| | | |
|---|--|--------------|
|  | Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. | Pagina 20/29 |
|---|--|--------------|

Le modalità di esercizio sono meglio definite nel successivo paragrafo 8.

Formazione. Al fine di creare una diffusa consapevolezza e cultura della legalità così come il coinvolgimento del personale, Acqualatina eroga periodicamente corsi in materia di prevenzione della corruzione al tutto il personale.

In particolare, ad aprile 2021 è stato erogato un corso in modalità FAD e periodicamente il RPCT invia un questionario anonimo a tutto il personale allo scopo di valutare l'efficacia delle formazioni e delle informazioni fornite in materia di prevenzione della corruzione e di verificare il livello di conoscenza di tutto il personale Acqualatina S.p.A. I risultati permetteranno di orientare le successive azioni di formazione e sensibilizzazione in materia di anticorruzione. Il corso di formazione in modalità FAD viene, inoltre, somministrato a tutti i nuovi ingressi (dipendenti, interinali, tirocinanti,...).

Impegno Etico e disciplina del conflitto di interesse. Acqualatina ha inoltre aggiornato ed integrato il proprio Codice Etico, attribuendo particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

Le regole di comportamento contenute nella presente Sezione e nel MOG 231 si integrano con quelle dell'Impegno Etico adottato dalla Società, il quale rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di "deontologia aziendale" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza, da parte di tutte le unità organizzative e dei propri dipendenti, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e di servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

L'Impegno Etico include misure che disciplinano il conflitto di interesse. In particolare, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli dell'azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse dell'impresa. I soggetti sopra indicati devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che svolgono o ricoprono all'interno della Società. Eventuali situazioni di conflitto, ancorché potenziale, devono essere tempestivamente e

dettagliatamente comunicate alla Società – nella figura del proprio superiore gerarchico. Il soggetto in potenziale conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Società e/o a terzi ovvero anche comprometterne l'immagine.

Nel Modello 231 è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto con la società. Tale sistema si rivolge a tutto il personale di Acqualatina, compreso il personale dirigenziale e l'organo amministrativo, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

A tale fine, tutti i dipendenti sottoscrivono, una lettera di impegno etico nella quale hanno dichiarato di osservare la Politica Aziendale e di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nell'Impegno Etico, nelle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; hanno dichiarato, altresì, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di astenersi da qualsiasi attività lavorativa, qualora dovessero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Tale dichiarazione risponde quale conferma di osservanza della Politica di prevenzione della corruzione e viene sottoscritta da tutti con cadenza biennale.

Invece, tutti i Dirigenti, Responsabili, Coordinatori e il personale esposto al rischio di corruzione sono tenuti a sottoscrivere la suddetta autodichiarazione annualmente.

Dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, le misure da adottare devono assicurare che:

- a. negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico e le cause di incompatibilità;
- b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

La dichiarazione circa la non sussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

La dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto suddetto per un periodo di 5 anni.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | <p>Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.</p> | <p>Pagina 22/29</p> |
|---|--|---------------------|

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza effettua periodicamente la verifica di quanto dichiarato e, in caso di anomalie riscontrate, contesta l'inconferibilità emersa nel corso del rapporto e propone le misure conseguenti, segnalando il tutto agli organismi e alle Autorità competenti.

In caso di incompatibilità, il soggetto cui viene conferito l'incarico ha l'obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Il decreto ha tipizzato una serie di fattispecie generali di incompatibilità, le quali, secondo la dottrina preminente, devono annoverarsi tra quelle di tipo "relativo", per le quali è ammessa la rimozione entro il termine sopra indicato.

All'atto del conferimento dell'incarico ed a cadenza annuale, l'interessato presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità (art. 20 D.lgs. 39/2013).

Nel caso di accertata incompatibilità e di mancata rimozione della stessa, il decreto prevede la decadenza *ex lege* dall'incarico incompatibile e la risoluzione legale del contratto di lavoro autonomo o subordinato. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 D.Lgs 39/2013 e vigila sull'adozione delle misure conseguenti.

In caso di violazione delle previsioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, secondo l'art. 17 del D.lgs. 39/2013, gli atti e i contratti posti in essere sono nulli e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18, a carico degli organi conferenti gli incarichi.

Al RPCT spetta altresì la segnalazione all'ANAC dei casi di possibile violazione del decreto legislativo.

Misure di rotazione. Acqualatina valuta, quando possibile e compatibilmente con la struttura organizzativa della Società, l'eventuale rotazione del personale chiamato a ricoprire incarichi particolarmente esposti alla corruzione, tenendo presente di mantenere la necessaria continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze nelle strutture.

L'ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo alla Pubblica Amministrazione e a tutti i pubblici dipendenti. Pur in mancanza di una specifica previsione

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | <p>Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.</p> | <p>Pagina 23/29</p> |
|---|--|---------------------|

normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico, la Delibera ANAC n. 1134/2017 richiama la rotazione del personale o misure alternative, tra le misure di prevenzione della corruzione previste per le società in controllo pubblico. Non vi sono obblighi analoghi per le società partecipate. La Delibera n. 1134/2017 precisa il principio secondo cui la rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico. È riconosciuto infatti come non sempre la rotazione sia una misura realizzabile, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni; in casi del genere, in alternativa alla rotazione e a salvaguardia delle competenze altamente specialistiche, sono previste altre misure efficaci, tra cui quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Revolving doors per attività precedenti. Ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, per la stipula di un contratto di lavoro (autonomo o subordinato).

All'atto della stipula del contratto il candidato fornisce alla struttura aziendale competente di Acqualatina S.p.A. la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Amministrazione di provenienza.

In caso di sussistenza della causa ostativa all'assunzione, la Società si astiene dallo stipulare il contratto. Nel caso in cui la Società venga a conoscenza della causa solo successivamente, provvede a risolvere il relativo contratto ed a darne comunicazione al RPCT.

5. MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE MISURE

Acqualatina, in coerenza con quanto previsto per l'attuazione delle misure già adottate ai sensi del D. Lgs 231/2001, ha individuato le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio. Periodicamente il RPCT, anche avvalendosi di collaboratori, provvede ad effettuare verifiche sui processi a più alto rischio tenendo traccia degli esiti e, nel contempo, verificando la pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza.

Il RPCT continuerà nella attività di adattamento, definizione e formalizzazione delle procedure e delle istruzioni operative relative ai processi critici (attesa la complessità delle procedure e la

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | <p>Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.</p> | <p>Pagina 24/29</p> |
|---|--|---------------------|

insufficiente dotazione organica) verificando il corretto svolgimento delle varie attività e provvederà a pubblicare annualmente, la relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.

6. FLUSSI INFORMATIVI

Per una puntuale attività di monitoraggio delle misure integrative di prevenzione della corruzione, il RPCT, in stretto coordinamento con il RCA, assicura un flusso di informazioni ai soggetti coinvolti nell'ambito dell'anticorruzione, nonché flussi informativi nei suoi confronti dai quali possono emergere eventuali criticità. RPCT e RCA dovranno infatti essere tempestivamente informati, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione della presente Sezione o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della Legge 192/2012 e/o della Norma UNI ISO 37001:2016.

Il sistema di comunicazione interna è contenuto all'interno dell'Allegato n. 4 "Flussi informativi verso l'ODV, il RPCT e il RCA" che definisce modalità e tempistiche di trasmissione a cura dei Responsabili di Funzione che operano nell'ambito di attività sensibili. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

7. WHISTLEBLOWING

Il whistleblower (letteralmente il soffiatore nel fischiotto) è il soggetto che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. Può essere segnalante sia un dipendente, sia un amministratore o membro degli organi sociali, sia un terzo (soggetto in relazione di interesse con Acqualatina, partner, utente, fornitore, consulente, collaboratore e – in generale – gli stakeholder).

Per whistleblowing si intende invece un atto di manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli (comportamenti illeciti o irregolarità) per la Società e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. La legge del 30 novembre 2017, n.179 ha inserito all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, l'obbligo di prevedere canali (anche informatici e comunque tali da garantire la riservatezza del segnalante) che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 D.lgs. n. 231/2001

| | | |
|---|--|--------------|
|  | Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. | Pagina 25/29 |
|---|--|--------------|

(ovvero ai soggetti apicali o subordinati) di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini 231.

È stata adottata da parte della Società la procedura PG-PCT04 “Segnalazione degli illeciti c.d. whistleblowing” che regola le modalità di segnalazione a:

- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e/o al Responsabile della Compliance Anticorruzione (RCA), per le tematiche inerenti alla L.190/2012 e al sistema di gestione anticorruzione previsto dalla ISO 37001;
- Organismo di Vigilanza (ODV) per tematiche connesse alla D. lgs. n. 231/2001.

Con le seguenti modalità:

- mediante l'utilizzo della piattaforma dedicata del tutto anonima, disponibile sulla Intranet aziendale e sul sito web istituzionale al link: <https://acqualatina.whistleblowing.it>, accessibile unicamente dal RPCT;
- a mezzo posta elettronica: whistleblowing@acqualatina.it oppure odv@acqualatina.it;
- a mezzo del servizio postale o consegnata al Mail Office della Società; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata/personale” da indirizzare al RPCT, RCA e/o ODV;
- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione.

RPCT/RCA e ODV garantiscono l'inoltro reciproco delle segnalazioni ricevute a seconda della loro competenza, con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle segnalazioni sono affidate al RPCT che vi provvederà nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza, svolgendo anche personalmente audizioni del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono essere a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione proprio in ragione del lavoro svolto.

In tale procedura il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione è centrale visto che, come già sottolineato, è il destinatario delle stesse nonché è il soggetto competente a svolgere una prima istruttoria circa i fatti segnalati. La Società ha individuato nella funzione del RCA (Responsabile sistema di gestione Anticorruzione ai sensi della norma ISO 37001) altro soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni, insieme al Responsabile della prevenzione



della corruzione, soggetto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il 23 ottobre 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”. Questa direttiva stabilisce norme minime comuni volte a garantire la protezione dei cd. whistleblowers negli ordinamenti dei Paesi Membri, e costituirà il punto di riferimento normativo per quei Paesi dove non sussiste alcuna regolamentazione del fenomeno, oltre che la base di partenza per un processo di implementazione delle tutele per quei Paesi, come l’Italia, dove il fenomeno era già stato oggetto di una normazione.

La Direttiva 2019/1937, che andrà recepita negli ordinamenti nazionali entro dicembre 2021, allarga l’ambito oggettivo di applicazione dei sistemi di segnalazione di illeciti. Per quanto riguarda l’Italia le segnalazioni, quindi, non saranno più ristrette agli illeciti di cui al D.lgs. n. 231/2001 o a violazioni del Modello adottato dagli enti, ma alle violazioni nelle materie indicate nella Direttiva: appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggi di denaro e finanziamento del terrorismo, protezione dei consumatori, sicurezza dei prodotti, trasporti, reti e sistemi informativi, alimenti mangimi ed animali, tutela ambientale, sicurezza nucleare, salute pubblica, tutela della vita privata, protezione dei dati, norme sulla concorrenza, imposte sulle società, danni agli interessi finanziati dall’Unione Europea.

La Normativa prevede tra le altre cose che le aziende, con almeno cinquanta dipendenti o con fatturato annuale superiore a dieci milioni di euro oltre a tutte quelle società che operano nei settori ad alto rischio come quello finanziario, debbano offrire canali interni di comunicazione per la segnalazione degli illeciti che siano sicuri e che garantiscano la discrezione e l’anonimato per chi segnala e per chi viene segnalato; tutto ciò interessa anche i comuni con più di diecimila abitanti.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni dovranno dare la possibilità di denunciare per iscritto ma anche a voce, attraverso linee telefoniche o altri sistemi di comunicazione nonché attraverso incontri privati.

La norma si estenderà a vari soggetti: accanto ai lavoratori dipendenti ci saranno anche i lavoratori autonomi, freelance, consulenti, appaltatori, fornitori ed anche volontari, tirocinanti e richiedenti lavoro. La protezione sarà estesa anche ai membri della famiglia e ai colleghi degli informatori.

8. TRASPARENZA

Acqualatina nell'ottica della trasparenza e della partecipazione, pubblica sul proprio sito web istituzionale le principali notizie relative agli organi societari ed all'attività della società relativa ai servizi erogati, secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1134/2017.

A tal fine, la Società ha implementato il proprio sito istituzionale (www.acqualatina.it) con un'apposita sezione, denominata "Trasparenza", nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione della Società e la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in forza della natura giuridica della Società stessa e limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte da Acqualatina S.p.A. Nel 2021, è stato introdotto il "contatore delle visite" che riporta le statistiche di accesso alla Sezione Trasparenza, e alle sotto-sezioni.

In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate intendono assicurare l'accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

Acqualatina, nell'adottare tutte le misure predisposte e nell'ottica di un continuo aggiornamento e/o integrazione delle predette, si prefigge, dunque, i seguenti principali obiettivi:

- massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione "Trasparenza" dei dati;
- incremento del flusso informativo interno della società;
- individuare eventuali ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto, attuando la ricognizione e l'impiego delle banche dati ed applicativi in uso;
- assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
- raccogliere le segnalazioni degli utenti;
- migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e fruizione.

Al fine di perseguire i predetti scopi, i dati ed i documenti dovranno essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Completezza: i dati devono corrispondere alle informazioni che si intendono descrivere e, nel caso in cui i dati siano estratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni, fatto salvo il rispetto dei principi in materia di privacy;

Comprensibilità: il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente. Tale obiettivo sarà perseguito evitando la frammentazione delle informazioni;

Tempestività dell'aggiornamento: ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente secondo le indicazioni di cui al documento richiamato Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1134/2017. In generale, la pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente;

Accessibilità: dati e informazioni devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Trasmissione dei dati: I dati e le informazioni di cui al suddetto documento “Allegato 1” della Delibera ANAC 1134/2017 sono trasmessi nei tempi ivi indicati dalle strutture organizzative (Direzione/Ufficio per propria competenza) sotto la diretta responsabilità dei Responsabili di struttura al Servizio Comunicazione, secondo quanto riportato nella procedura PG-PCT06 “Obblighi di Pubblicazione per la trasparenza”.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Verrà valutata la possibilità dell'utilizzo di strumenti quali le “Giornate della trasparenza”. Queste – compatibilmente con la natura e la struttura di Acqualatina S.p.A. – possono rappresentare un'occasione per fornire informazioni sulle misure adottate a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

Accesso alle informazioni

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione (accesso civico semplice).

Accanto all'istituto dell'accesso civico semplice, l'art. 5, co, 2 del D.lgs. n. 33/2013 ha previsto l'accesso generalizzato, le cui modalità di esercizio sono meglio indicate nelle linee guida ANAC FOIA (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee Guida accesso civico”).

La principale novità del D.lgs. 97/2016 sta nell'aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal D.lgs. 33/2013. Il diritto di accesso generalizzato, infatti, si esercita nei confronti di attività di pubblico interesse, con riferimento a dati e documenti che non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria. È escluso sia per i dati e i documenti relativi alle attività non di pubblico interesse svolte sia per quelli inerenti all'organizzazione.

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | <p>Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.</p> | <p>Pagina 29/29</p> |
|---|--|---------------------|

Acqualatina indica sul proprio sito istituzionale le modalità di esercizio del diritto di accesso documentale, civico e generalizzato.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione di Acqualatina, nella seduta del 25.05.2018 ha adottato il “**Regolamento per accesso documentale, civico e generalizzato**” corredato della relativa modulistica e pubblicato sul sito web istituzionale.

Unitamente al Regolamento, in una logica di semplificazione unitaria delle attività è stato adottato anche il “**Registro degli Accessi**”, ovvero una raccolta organizzata delle richieste di accesso con la funzione di monitorare le decisioni delle richieste di accesso (civico e generalizzato). Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto, la data, la tipologia di accesso e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato (oscurando i dati personali eventualmente presenti), nella sezione Trasparenza, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi.

Acqualatina ha adottato, altresì, la procedura interna PG-PCT01 “Gestione degli accessi” che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione delle richieste di accesso ai documenti, dati e/o informazioni detenuti da Acqualatina S.p.A.

La regolare attuazione dell’accesso civico da parte di ogni funzione aziendale è sottoposta alla vigilanza del RPCT in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, il quale avrà il compito di segnalare agli Organi di controllo competenti i casi di mancato o ritardato adempimento alle richieste di accesso e degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune.

9. MODIFICHE

Si precisa sin d’ora che ogni sopravvenuta norma in contrasto con le presenti Misure sarà disapplicata, anche nelle more del suo formale adeguamento, fatte salve discipline transitorie previste dalla Legge. Le presenti Misure saranno comunque soggette, come già detto, ad aggiornamenti annuali in presenza di importanti cambiamenti organizzativi della Società ovvero in seguito a cambiamenti della disciplina di riferimento.